

IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO
TRA “BENI” E “VALORE”:
UNA NOVITÀ DALLA PRASSI ITALIANA
ECCLESIASTICAL PATRIMONY BETWEEN “GOODS”
AND “VALUES”: A NOVELTY IN ITALIAN PRACTICE

PAOLO GHERRI*

RIASSUNTO: Il nuovo *Manuale di Contabilità generale* (dell'anno 2019) per gli Istituti per il Sostentamento del Clero in Italia realizza, di fatto, l'*abbandono* del concetto di “bene” per l'adozione di quello di “valore” a riguardo del c.d. patrimonio degli I.D.S.C. Si tratta, concretamente, dell'*abbandono* della precedente concettualizzazione patrimonialistica della materia economica ecclesiale a vantaggio di quella reddituale. Il fatto assume rilievo dottrinale e teoretico in relazione al concetto di “patrimonio stabile” che, in tal modo, potrebbe risulterne radicalmente compromesso.

PAROLE CHIAVE: patrimonio stabile, Istituti Sostentamento Clero, bilancio, utile di esercizio.

ABSTRACT: The new *Manual of General Accountability* (from 2019) for the Institutes for Clergy Support in Italy abandons the concept of “good” while adopting that of the “value” regarding the so-called patrimony of I.D.S.C. Concretely, the former patrimonial conceptualization in ecclesiastic economical matters has been abandoned in favour of one based on income. This fact is of doctrinal and theoretical importance related to the concept of the “stable patrimony” that might thereby be found to be radically compromised.

KEYWORDS: Stable Patrimony, Institutes for Clergy Support, Financial Report, Utility Value.

1.

ALL'INIZIO dell'anno 2019 l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero in Italia (I.C.S.C.)¹ ha diffuso e presentato il nuovo “Manuale di Contabilità generale”² per gli Istituti per il Sostentamento del Clero

* paolo@dirittocanonico.net, Professore ordinario di “Teologia del Diritto canonico”, Pontificia Università Lateranense.

¹ Cfr. URL: <http://www.icsc.it> (al 28/08/2019).

² Cfr. ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, *Manuale di contabilità generale e Norme amministrativo contabili*, Roma, 2019 (documento ad uso interno), abbreviato d'ora innanzi in “Manuale”.

(I.D.S.C.)³ che dovrà essere adottato a partire dall'Esercizio contabile già in corso.

Al di là della presunta natura meramente 'tecnica' dell'intervento – che s'insinua così in modo impercettibile ai più,⁴ sembrando trattarsi di mere questioni 'contabili' – è invece necessario evidenziarne la reale portata rivoluzionaria dal punto di vista 'politico' e strategico.

Il canonista non può infatti ignorare come si tratti di una vera *frattura teoretica*, ben prima che contabile, rispetto al profilo utilizzato fin dall'inizio dell'attività degli I.D.S.C. nel 1986, a seguito della modifica concordataria del 1985:⁵ il passaggio cioè dal criterio *patrimoniale* a quello del *valore utile* dei beni dai quali devono ricavarsi le somme necessarie al sostentamento del clero in Italia.⁶

Al di là del cambio tecnico come tale (sotto il profilo ragionieristico) allo sguardo del canonista attento rileva la presenza di un sottostante – innovativo – presupposto teoretico: l'*abbandono certo* del concetto di "bene"⁷ per l'adozione, altrettanto certa, di quello di "valore"⁸ a riguardo del c.d. patrimonio degli I.D.S.C.: un patrimonio quasi completamente immobiliare, oltre che completamente "ecclesiastico" ai sensi del Can. 1257 §1 *CIC*.

In realtà già da anni⁹ l'Istituto centrale si stava orientando con decisione ad adottare 'logiche' amministrative – e non meramente contabili – radicalmente diverse da quelle patrimonialistiche tradizionali come, p. es., il ricorso all'Indice R.O.S. (= *Return on Sales*)¹⁰ per valutare la redditività del

³ L'acronimo "I.D.S.C." viene utilizzato correntemente per indicare Istituti per il Sostentamento del Clero, sia diocesani (la maggior parte) che interdiocesani.

⁴ E tra questi i giuristi in *primis*.

⁵ Cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 20 maggio 1985, n. 222: Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXVI (1985), n. 129, del 3 giugno 1985. s.o. 48.

⁶ Secondo gli ultimi dati diffusi, nel 2017 le rendite nette degli I.D.S.C. hanno apportato al sistema nazionale quasi 40 mln di Euro, corrispondenti (solo) all'7,4% del fabbisogno annuo reale (cfr. URL: https://www.insiemeaisacerdoti.it/pdf/rendiconto_offerte.pdf, al 28/08/2019).

⁷ Significativo in merito quanto espresso in: V. DE PAOLIS, *Présentation*, in J. Y. ATILA, *Péréquation financière: un défi pour l'autosuffisance économique des jeunes Églises*, Venezia, Marcianum Press, 2011, pp. 15-19.

⁸ In materia si veda quanto sollecitato in: P. GHERRI, *Economia ecclesiale: la sfida finanziaria non solo per le "giovani Chiese"*. A proposito di un libro innovativo, «*Ius Ecclesiae*» XXV (2013), p. 192; 199.

⁹ Cfr. G. BATURI, *A trent'anni dalla promulgazione delle Norme sugli Enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero in Italia*, in G.I.D.D.C. (cur.), *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2016 («Quaderni della Mendola», 24), p. 229, nota 71.

¹⁰ «Ritorno sulle vendite. È uno degli indici più significativi dell'efficienza di un'Azienda. Si ottiene mettendo in rapporto il risultato operativo e il fatturato, cioè il volume dei ricavi di vendita. In numeratore è il cosiddetto EBIT (*Earning Before Interest and Taxes*), cioè il guadagno complessivo dell'attività caratteristica dell'Azienda prima che vengano dedotti i

patrimonio ex-beneficiale e – presumibilmente – intervenire di conseguenza sulle situazioni meno performanti.¹¹ La questione che qui rileva non è tanto l’adozione di un Indice anziché un altro,¹² sebbene si possa (e forse si debba anche) valutare adeguatamente *quale* tra i tanti ormai in uso sia il più adatto a ‘descrivere’ e guidare l’operatività degli I.D.S.C. nella loro peculiarissima “attività tipica”;¹³ importa, invece, il radicale cambio del paradigma di riferimento: non esiste, infatti, più un “patrimonio” (stabile o *quod servando ser-*

costi per interessi passivi e tassazioni». “ROS (*Return on Sales*)”, in *Dizionario di Economia e Finanza* (2012), URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/ros_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/ros_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/) (al 28/08/2019), data l’esiguità di queste brevi note, si tolleri anche la genericità dei riferimenti esplicativi extra-canonici.

¹¹ Attività di per sé non difficoltosa, visto che i Bilancio dei singoli I.D.S.C. vengono approvati dall’I.C.S.C. di Roma che, in tal modo, “conosce tutto di tutti” e può facilmente non solo calcolare gli Indici reddituali, ma anche stabilire le *performances* da raggiungere, pena il presumibile accorpamento dell’Istituto in questione dopo averlo, casomai, commissariato per provare a risolverne le sorti. «In linea con il dettato legislativo, l’Art. 12 della Delibera C.E.I. n. 58 attribuisce alla Presidenza della C.E.I. la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una Diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente. Alla Presidenza della C.E.I. parve naturale affidare all’Istituto Centrale il compito di “verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani”». *Il sistema di sostentamento del clero in Italia*, in URL: http://www.icsc.it/icsc/il_sistema/00000010_IL_SISTEMA_DI_SOSTENTAMENTO_DEL_CLERO_IN_ITALIA.html (al 28/08/2019).

¹² Gli indicatori di Bilancio attraverso i quali monitorare e valutare la convenienza o meno di un’attività imprenditoriale utilizzati dagli analisti o da potenziali investitori per capire la redditività e la profittabilità dell’Azienda studiata sono numerosi; tra essi hanno ormai ottenuto un ruolo di prim’ordine il R.O.S. (v. *supra*), il R.O.I. (*Return on Investment*) «Tasso di rendimento (*return*) sul totale degli investimenti (*investment*) di un’Impresa. È uno degli indici di Bilancio di più frequente utilizzo nell’analisi di redditività aziendale. [...] Il ROI è un indicatore di efficienza nell’uso delle risorse a disposizione dell’Azienda per produrre utili mediante la sua attività caratteristica». “ROI (*Return on Investment*)”, in *Dizionario di Economia e Finanza* (2012), URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/roi_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/roi_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/); il R.O.E. (*Return on Equity*) «Saggio di rendimento (*return*) sul capitale proprio (*equity*). È una misura sintetica del profitto ottenuto dagli azionisti di un’Impresa». “ROE (*Return on Equity*)”, in *Dizionario di Economia e Finanza* (2012), URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/roe_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/roe_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/); il R.O.A. (*Return on Asset*) «Tasso di rendimento (*return*) sul totale dell’attivo di un’Impresa (*asset*). È uno degli indici di Bilancio di più frequente utilizzo nell’analisi di redditività aziendale. Si ottiene dal rapporto tra l’utile netto e il totale dell’attivo. Il ROA è un indicatore di efficienza nell’uso delle risorse a disposizione dell’Impresa per produrre utile». “ROA (*Return on Asset*)”, in *Dizionario di Economia e Finanza* (2012), URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/roa_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/roa_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/) (tutti al 28/08/2019).

¹³ Sull’effettiva adeguatezza del R.O.S., p. es., si potrebbe eccepire, vista la sua forte connessione con la “produzione” di beni e servizi da immettere sul mercato, mentre la gestione tipica degli Istituti è la mera affittanza di immobili, alla stregua di qualunque soggetto privato non-imprenditore, visto che tutto avviene a Imposta di Registro e fuori campo I.V.A.

vari possit, o altro)¹⁴ ma un mero “valore d’Inventario”, vocato unicamente a ‘produrre’ reddito.¹⁵ Null’altro!¹⁶

2.

La questione, sebbene espressamente riguardante e riferibile ai soli I.D.S.C. in Italia e non all’intero Ordinamento canonico, che regola la materia nel Libro v del *CIC*, si pone tuttavia come vero spartiacque nella materia economico-patrimoniale canonica come tale, visto che: 1) non solo si tratta probabilmente – almeno in Italia – del maggior patrimonio ecclesiastico immobiliare oggi esistente (generato dal convergere di tutto il precedente patrimonio beneficiale), ma 2) si tratta anche di quello che ad ogni effetto deve essere considerato, canonicamente, un “patrimonio stabile” per eccellenza, vista la natura espressamente reddituale e non solo strumentale¹⁷ di tali beni immobili che trovano la propria identità giuridica nella Chiesa in ragione del Can. 1274 *CIC*.

Il nuovo Manuale di Contabilità italiano introduce, *saltem in facto, non etiam in Iure*, una vera novità sostanziale: l’*abbandono*, soprattutto teoretico (*sic!*), di tutta la precedente concettualizzazione canonistica della materia economica, per assumere un nuovo punto di vista ormai inevitabile ai fini almeno gestionali: il concetto di “valore”. Concetto espressamente *utilitaristico* e non *ontologico* (com’era quello precedente di “bene”): come si addice a realtà materiali destinate a ‘produrre’ – soltanto – redditi, attraverso i quali concorrere alla missione della Chiesa, in questo caso il sostentamento dei ministri (cfr. Can. 1254 §2).

¹⁴ Cfr. Can. 1258 *CIC*-83; Can. 1530 *CIC*-17.

¹⁵ «Le finalità degli Istituti per il sostentamento del clero. [...] L’Istituto ha lo *scopo esclusivo di produrre un reddito* per il sostentamento del clero. L’amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo “*sui generis*”, che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria». *Il sistema*, corsivi italiani non originari.

¹⁶ Non si tratta di confondere due concetti diversi quali “Patrimonio stabile” e “rappresentazione in Bilancio”, ma di riconoscere che il primo non mantiene alcuna consistenza reale quando svincolato dal secondo: come se il concetto di “Crediti” iscritti a Bilancio per il loro valore (che altro?) potesse prescindere dal valore stesso fingendo che il concetto non dipenda dal valore! Proprio questa miopia teoretica è quella che porta Aziende ‘sane’ a fallire poiché basate su Bilanci positivi (sulla carta) ma inconsistenti nei fatti perché completamente nelle mani di ‘altri’ che non orano le proprie obbligazioni. È l’errore strutturale di voler continuare (nominalisticamente) a considerare il “giuridico” diverso rispetto all’“economico”, come avviene per chi considera le questioni “patrimoniali” come principalmente giuridiche e quelle gestionali come soltanto economiche. Non si trascuri in merito la *fictio Iuris* di mantenere attivi nei Bilanci, soprattutto bancari, i c.d. N.P.L. (= *Non Performing Loans*) per trasferirli poi a speciali “*Bad Bank*” come se fossero vere posizioni attive: l’alternativa sarebbe riconoscerne l’insolubilità e computarli a Perdita, indebolendo il Patrimonio netto della Banca.

¹⁷ Come sono, invece, i “beni” finalizzati all’attività di culto o pastorale.

La novità concettuale risalta in modo esplicito nelle ‘spiegazioni’ che il Manuale offre per illustrare i differenti criteri di valorizzazione di quelle che dal punto di vista contabile si chiamano “Immobilizzazioni Materiali” (di fatto: gli immobili).

«Nel gruppo delle Immobilizzazioni Materiali sono ricompresi tutti i beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente dell’Istituto, impiegati normalmente come *strumenti di produzione del reddito* della gestione caratteristica». ¹⁸

3.

Il cambio radicale d’impostazione si pone nell’abbandono della contabilizzazione degli immobili “al costo” storico di acquisizione e mantenimento in efficienza (con susseguente capitalizzazione di consulenze e manutenzioni) ¹⁹ per assumere, invece, il – mero – loro “valore” *potenzialmente commerciale* (cioè il presunto incasso dalla loro vendita; il Manuale parla infatti di “valore recuperabile” ²⁰) e comunque *produttivo*, in base a criteri di effettività come sono ormai i diversi valori fissati o utilizzati dalla Legge a fini tributari, a partire dai parametri V.A.M. ²¹ per i terreni e O.M.I. ²² per i fabbricati. ²³

Il cambio dei concetti e principi sottostanti è radicale: non esistono più “cespiti” ²⁴ ma solo “investimenti”! Come in qualunque attività d’Impresa!

In tal modo salta qualsiasi presupposto di ‘stabilità’ patrimoniale e tutto si riduce ad un puro *ciclo produttivo*: 1) investimento, 2) suo ammortamento, 3) reddito prodotto, 4) dismissione dell’investimento ormai ‘esausto’. L’unica ‘stabilità’ dev’essere quella del *reddito prodotto*, cosicché quanto ‘stabilmente’ non produce dev’essere dismesso al più presto. In tale prospettiva, secondo il Manuale: «La presenza di immobili privi di valore commerciale non è, in linea teorica, compatibile con le finalità degli Istituti». ²⁵

¹⁸ *Manuale*, 8; corsivi non originari.

¹⁹ In modo tale che il valore d’Inventario dell’immobile aumentasse direttamente di tutte le spese sostenute dall’I.D.S.C. per la sua manutenzione, comprese quelle tributarie straordinarie (p. es.: Imposte sostitutive), indipendentemente dalla effettiva redditività dello stesso, oltre che dal suo costo d’acquisto, sempre *nullo* per la dotazione originaria degli Istituti in esecuzione del disposto della citata L. 222/85. ²⁰ *Manuale*, 12.

²¹ Acronimo di Valori Agricoli Medi.

²² Acronimo di Osservatorio del Mercato Immobiliare.

²³ Fatti salvi – ma qui non è questione – i valori effettivi di acquisto se effettuato negli ultimi due anni, oppure la presenza di apposite Perizie eseguite non oltre i tre anni.

²⁴ «Ogni bene materiale e immateriale che, pur non essendo destinato a tradursi in denaro, direttamente attraverso la vendita, concorre alle prospettive di profitto futuro di un’Impresa, mediante il contributo determinante che esercita nella creazione di valore dell’Impresa stessa». “Cespiti”, in *Dizionario di Economia e Finanza* (2012), URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/cespite_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cespite_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/) (al 28/08/2019).

²⁵ *Manuale*, 14.

La portata non-contabile ma politica dell'affermazione non richiede commenti.

Addirittura sarà il sistema – di fatto centralizzato – della c.d. Gestione immobiliare dell'I.C.S.C. a 'stabilire' (per via aritmetica)²⁶ il "valore" di ciascun immobile in base ai dati fiscalmente rilevanti ed ai contratti di locazione in essere, in stretta dipendenza (e funzione) dallo stato di manutenzione e tenuta a Norme dei fabbricati: fattori da cui ne dipende la potenziale messa a reddito. Di grande significatività – anche teoretica – risultano le indicazioni contabili impartite in merito:

- per i terreni, il "valore d'Inventario" sarà calcolato moltiplicando il V.A.M. per 1,5 (terreni agricoli di pregio a reddito), oppure per 1 (terreni agricoli a reddito), oppure per 0,5 (terreni agricoli a bassa redditività),²⁷ fino alla mera formalità di € 1,00 per ciascun c.d. reliquato;²⁸
- per i fabbricati, il "valore d'Inventario" sarà calcolato moltiplicando il valore O.M.I. per 1 (immobile nuovo o oggetto di ristrutturazione completa negli ultimi 5 anni),²⁹ oppure per 0,8 (immobile non nuovo e con impiantistica in parte obsoleta), oppure per 0,5 (immobile obsoleto, con classe energetica bassa e con impianti che richiedono interventi significativi), fino a 0,3 (immobile obsoleto, con condizioni che ne rendono difficoltosa la messa a reddito).³⁰

4.

Proprio il necessario ri-calcolo ciclico del "valore" dei fabbricati³¹ costituisce la prova provata della *completa dissoluzione* del concetto patrimoniale canonico tradizionale, adatto ai terreni dei Fondi agricoli da (far) condurre³² ma

²⁶ Così risulta dopo le sessioni primaverili di informazione ed aggiornamento del personale amministrativo degli I.D.S.C.

²⁷ 'Qualifica' tutta da decidere, p. es., per le migliaia di Ettari di bosco possedute in tutta la montagna italiana: il semplice bosco (non gestito in una prospettiva di Economia forestale), così come l'incolto montano (né alpeggio, né pascolo), va infatti considerato terreno a "bassa redditività" o "reliquato"?

²⁸ Cfr. *Manuale*, 9. Si noti come quest'ultima disposizione 'azzeri' di fatto ogni portata patrimoniale di una quantità enorme di terreni (considerando l'intera Italia), considerati sino ad oggi "beni" soggetti a restrizione di disponibilità patrimoniale (= patrimonio stabile), lasciandone semplice 'traccia' contabile nei Bilanci degli Istituti in ragione della loro valorizzazione figurativa (per € 1,00).

²⁹ Si assuma come questo limite – di per sé tecnico, e fondato – comporti ogni anno l'automatico declassamento economico di un certo numero di fabbricati, conferendo al (non più) patrimonio una estrema 'mobilità' in termini economici.

³⁰ Cfr. *Manuale*, 11.

³¹ In base allo stato di manutenzione, di per sé regressivo.

³² Conduzione che in passato avveniva spesso in modo quasi diretto da parte del beneficiario, soprattutto attraverso forme contrattuali come la Mezzadria, oppure il semplice utilizzo di mano d'opera subordinata (braccianti, bovani, mandriani, ecc.).

non ai fabbricati da locare. È interessante in proposito quanto il Manuale afferma sui terreni, seppure per altra finalità: «Il terreno non rappresenta un fattore produttivo pluriennale, che cede la sua utilità nel tempo; esso, viceversa, non perde, nella normalità, valore e, quindi, non deve essere sottoposto a processo di ammortamento». ³³ Questo era, infatti, *ab imis* il criterio che reggeva l'intero sistema patrimoniale canonico su base beneficiale agraria in Europa... fino, tuttavia, alla metà del XIX secolo, nel migliore dei casi: non per nulla, infatti, già prima della fine dell'Ottocento in Italia fu introdotto il c.d. assegno di congrua (integrazione del mancato reddito beneficiale, ormai esausto) per i titolari di Benefici curati (Parroci *in primis*). ³⁴

La *mens fondiaria*, tuttavia, che s'era radicata nel secondo millennio aveva portato il CIC pio-benedettino a fissarne i “principi” (universali) ed a trarne le coerenti deduzioni normative, che anche il Legislatore post-conciliare aveva di fatto assecondato, senza tener adeguatamente conto che l'abolizione del sistema beneficiale (cfr. PO 20), ³⁵ insieme col mutamento sostanziale dell'economia, europea soprattutto, avevano già bocciato tale impostazione ancor prima che venisse formalizzata – anche – per i nostri giorni.

5.

Sebbene la rivoluzione – soltanto contabile e interna – operata dall'I.C.S.C. in Italia non sia certamente in grado di sovvertire i principi del Diritto canonico in tema di amministrazione dei beni ecclesiastici, nondimeno si tratta di un elemento “di prassi” di assoluta significatività sia per il valore economico dei beni coinvolti, sia per i presupposti concettuali che hanno motivato tale decisione.

³³ *Manuale*, 9.

³⁴ «In Italia, dopo la Legge piemontese del 29 maggio 1855 n. 878, si ammise che, quando i proventi del Beneficio parrocchiale non bastavano per un conveniente sostentamento, si suppliva con un assegno corrisposto da un Ente di Stato (Cassa ecclesiastica, Fondo per il culto). Si distinse tra congrua e supplemento di congrua, secondo che l'assegno costituiva la totalità o solo una parte del minimo di reddito fissato dalla Legge». “Congrua”, in *Enciclopedia italiana*, URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/congrua_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/congrua_(Enciclopedia-Italiana)/) (al 28/08/2019). Per il proseguo si considerino: REGNO D'ITALIA, *Legge 27 maggio 1929*, n. 810: *Esecuzione del Trattato, dei quattro Allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXX (1929), n. 130, del 5 giugno 1929, s.o.; REGNO D'ITALIA, *Legge 27 maggio 1929*, n. 848: *Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXX (1929), n. 133, dell'8 giugno 1929; REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 29 gennaio 1931*, n. 227: *Approvazione del testo unico di Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXXII (1931), n. 67, del 23 marzo 1931; REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 16 maggio 1956*, n. 488: *Adeguamento degli assegni di congrua al clero*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, XCVII (1956), n. 140, del 9-6-1956.

³⁵ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Decretum de Presbyterorum ministerio et vita: Presbyterorum Ordinis*, in “AAS” LVIII (1966), 1021.

Il fatto assume poi ulteriore rilievo, squisitamente dottrinale e teoretico, se lo si inserisce nel recente tentativo di dar nuova vita al concetto di “patrimonio stabile” che vede impegnata, da alcuni anni ormai, la stessa Curia Romana³⁶ soprattutto innanzi al plausibile rischio (non più solo ‘eventuale’) di *default* di importanti Enti canonici.³⁷

Il quadro si amplia – ed approfondisce – quando, uscendo dall’Europa (in cui per circa un millennio l’economia ecclesiale si è strutturata su base beneficiale), si consideri la struttura radicalmente diversa dell’economia ecclesiale, quasi completamente di natura finanziaria poiché dipendente in massima parte dalle ‘offerte’ dei fedeli o da ‘sovvenzioni’ di altra provenienza, tutte comunque finanziarie. Una situazione, crescente, che non lascia scampo all’inadeguatezza del concetto – e tutele giuridiche correlate – di patrimonio stabile e chiede anche al Legislatore canonico, e non solo a qualche macro-Ente, di adottare criteri effettivamente utili sia a un’adeguata fruizione, sia alla necessaria *conservazione* delle “risorse economiche” di cui i fedeli hanno dotato la Chiesa nelle sue Istituzioni concrete: il semplice conservare i “beni”, infatti, potrebbe pregiudicare il patrimonio stesso.

BIBLIOGRAFIA

- BATURI G., *A trent’anni dalla promulgazione delle Norme sugli Enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero in Italia*, in G.I.D.D.C. (cur.), *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2016 («Quaderni della Mendola», 24).
- CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera circolare: *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata, e nelle Società di vita apostolica*, Città del Vaticano, LEV, 2014.

³⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera circolare: *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata, e nelle Società di vita apostolica*, Città del Vaticano, LEV, 2014.

³⁷ Si permetta in merito di osservare l’inesistenza nell’Ordinamento canonico di un (presuntissimo) “Atto di assegnazione al Patrimonio stabile”, come Atto di amministrazione straordinaria – di natura giuridica e non economica (*sic!*) –: un Atto di cui il Codice latino non parla affatto, così come non ne hanno parlato la dottrina e la Scienza canonistica prima che questa – innovativa – ‘modalità’ tutoria venisse proposta come rimedio al fallimento di Enti canonici esercitanti attività di grande portata economica (cliniche e scuole, soprattutto). Non risulta, infatti, congruo “dedurre” l’esistenza di un tale “Atto” dal solo concetto di “legittima assegnazione” (cfr. Can. 1291), indicando con essa l’attività con la quale gli Amministratori assegnino al “Patrimonio stabile” qualche bene... esattamente come quando in sede di redazione ed approvazione di Bilancio aziendale si procede ad “iscrivere a Riserva indivisibile” il valore di qualche bene (anche solo una somma finanziaria) compiendo un’operazione sostanzialmente contabile volta ad impedire che gli Amministratori stessi utilizzino quelle somme sia come Dividendi che come finanziamento di nuovi investimenti o altro. Tanto più che tale “assegnazione contabile” ha valore soltanto *ad intra* mentre non trova alcuna efficacia verso eventuali creditori e ‘terzi’ in genere, ai quali non è opponibile altro che la incapienza patrimoniale dell’Ente come tale (= il c.d. Patrimonio netto).

DE PAOLIS V., *Présentation*, in ATTILA J. Y., *Péréquation financière: un défi pour l'auto-suffisance économique des jeunes Églises*, Venezia, Marcianum Press, 2011.

GHERRI P., *Economia ecclesiale: la sfida finanziaria non solo per le “giovani Chiese”*. A proposito di un libro innovativo, «*Ius Ecclesiae*», xxv (2013).

Il sistema di sostentamento del clero in Italia, in URL: http://www.icsc.it/icsc/il_sistema/00000010_il_sistema_di_sostentamento_del_clero_in_italia.html (al 28/08/2019).

ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, *Manuale di contabilità generale e Norme amministrativo contabili*, Roma, 2019.

FONTI GIURIDICHE

REGNO D'ITALIA, *Legge 27 maggio 1929, n. 810: Esecuzione del Trattato, dei quattro Allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXX (1929), n. 130, del 5 giugno 1929, s.o.

REGNO D'ITALIA, *Legge 27 maggio 1929, n. 848: Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXX (1929), n. 133, dell'8 giugno 1929.

REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 29 gennaio 1931, n. 227: Approvazione del testo unico di Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXXII (1931), n. 67, del 23 marzo 1931.

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 16 maggio 1956, n. 488: Adeguamento degli assegni di congrua al clero*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, XCVII (1956), n. 140, del 9-6-1956.

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 20 maggio 1985, n. 222: Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXVI (1985), n. 129, del 3 giugno 1985. s.o. 48.